

Art. 15 *Esoneri*

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

2. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. I motivi di esonero sono i seguenti:

- a) maternità, o paternità fino a 2 anni anche per genitori affidatari ed adottivi;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia debitamente documentate;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;
- d) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare;

3. L'Ordine può esonerare d'ufficio dall'obbligo formativo:

- a) Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;
 - b) Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali.
4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Art. 16 *Adempimenti degli iscritti*

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica attraverso il SIDAF al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17 *Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti*

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

4. Entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo.

Art. 18 *Inosservanza dell'obbligo formativo*

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18 bis *Sanzioni*

1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:

- Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto;

- Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto;

- Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.

2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l'inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.

Art. 19 *Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua*

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.

2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.

3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20 *Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale*

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.

2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.

3. La Commissione di valutazione è composta da almeno tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.

5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.

6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 20 bis *Modalità di attuazione*

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 21 *Disposizioni finali e transitorie*

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre 2022 resteranno efficaci le norme di cui al regolamento Conaf 3/2013 approvato dal Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013.